



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

06135

Prot. n.
(citare nella risposta)

Serv. MB Div. 4

Rifer del

Allegati come da testo

Oggetto: Agenzia del Territorio - Nota di chiarimenti
sulla Procedura PREGEO 9.



08 GIU. 2006

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61. - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Ai Consigli dei
Collegi dei Geometri

LORO SEDI

Ai Comitati Regionali
dei Geometri

LORO SEDI


Egr. Geom.
Fausto SAVOLDI
Presidente Cassa Italiana
Previdenza ed Assistenza Geometri
Lungotevere A. da Brescia, 4

00196 ROMA

Per opportuna informazione si inviano, in allegato, copia della note dell'Agenzia del Territorio del 15 maggio 2006, prot. n. 34890 e 22 maggio 2006 prot. n. 37866 concernente quanto indicato in oggetto.

Si allega altresì il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23.02.2006, "Approvazione delle nuove specifiche tecniche e della procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'art. 8 della Legge 1 ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 650"

Con i migliori saluti


PRESIDENTE
(Geom. Pier Panuzzi)

1



agenzia del
Territorio

Direzione Centrale
Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare
Area Servizi Cartografici

Roma, **11.5 MAG. 2006**
Prot. n° **34890**
Allegati **4**
Rif. nota del
Prot. n°

A:
Consiglio Nazionale dei Geometri
Via Barberini, 68
00184 ROMA

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV novembre, 114
00197 ROMA

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Progettisti e Conservatori
Via S.Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA

Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e
Forestali
Via Po, 102
00183 ROMA

Consiglio Nazionale dei Periti Edili e Periti
Industriali
Via del Tritone, 87
00187 ROMA

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati
Via Merulana, 38
00185 ROMA

Collegio Nazionale degli Agrotecnici
Via Arenula, 71
00186 ROMA

Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia, 162
00196 ROMA


Oggetto: Nota di chiarimenti su Pregeo 9

A seguito dell'attivazione, in modalità provvisoria, della procedura Pregeo 9 presso tutti gli Uffici nonché dei contestuali incontri formativi svolti a Roma, a cui hanno partecipato anche i delegati di Codesti Consigli Nazionali, è emersa l'opportunità di fornire chiarimenti su alcuni passaggi operativi per la corretta gestione degli atti di aggiornamento cartografici.

Considerato che tali chiarimenti per alcuni aspetti interessano anche i tecnici redattori degli atti di aggiornamento, si trasmette in allegato la nota indirizzata agli Uffici provinciali dell'Agenzia.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Carlo CANNAFOGLIA)





agenzia del
Territorio

Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità
Immobiliare
Area Servizi Catastali

Roma,
Prot. n°
Allegati 1
Rif. nota del
Prot. n°

15 MAG. 2006
34902

Alle Direzioni Regionali
LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali
LORO SEDI

e, p.c. Direzione centrale Organizzazione e Sistemi
Informativi

SEDE

Oggetto: Attivazione Pregeo 9 - Ulteriori Chiarimenti operativi

Si fa seguito alla nota prot. N. 19119 del 9/3/2006 con la quale sono state impartite le prime disposizioni operative per l'attivazione della procedura Pregeo 9.

Al riguardo infatti, anche in relazione ad alcune specifiche segnalazioni avanzate dai referenti cartografici di Codesti Uffici provinciali che hanno partecipato alle recenti riunioni tenute a Roma sull'argomento in oggetto, è emersa l'opportunità di fornire ulteriori chiarimenti operativi.

Si evidenzia ancora che alcuni quesiti posti derivano direttamente dall'attivazione della procedura in esame, mentre altri concernono questioni già precedentemente affrontate e disciplinate con specifiche indicazioni, ma che ad ogni buon fine si è ritenuto opportuno richiamare ed approfondire.

**1. Possibilità di apportare modifiche, non sostanziali, all'atto di
aggiornamento dopo il deposito al Comune**

Come indicato nella circolare 2/2006, sui nuovi modelli informatizzati, nella parte *Informazioni Generali*, è stato predisposto un apposito campo per l'attestazione di avvenuto deposito dell'atto presso il Comune, nelle ipotesi previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001.

Secondo la prassi attualmente seguita, qualora l'atto di aggiornamento, dovesse essere sospeso in fase di controllo di merito per questioni formali (es. errato codice catastale, errata indicazione dell'allegato o sezione catastale, etc.) oppure nei casi in cui le correzioni apportate non riguardino in alcun modo la sola geometria di aggiornamento, non è necessario un nuovo deposito dell'atto presso il Comune. In tali circostanze occorre che l'utente fornisca la copia originale già depositata al Comune, riportante anche le firme dei titolari di diritti sulle particelle interessate, che l'Ufficio archiverà insieme con il nuovo modello dell'atto di aggiornamento. In tal caso, il secondo originale rilasciato sulla base del documento di aggiornamento rettificato, dovrà riportare nella pagina "Informazioni Generali" la seguente attestazione: "Deposito presso il Comune di avvenuto il, attestato su atto di aggiornamento con codice di riscontro n....., depositato agli atti di questo Ufficio. ", firmata e datata dal tecnico che ha approvato l'atto di aggiornamento.

2. Tipo mappale - elaborati da presentare

Quando l'atto di aggiornamento è costituito da un tipo mappale, si dovranno predisporre un originale e una copia, firmati in originale (cfr. circolare n. 15 del 1985). E' da ritenersi superato l'obbligo di fornitura della terza copia dell'elaborato da allegare alla dichiarazione delle unità immobiliari al catasto edilizio urbano (DOCFA), considerato che di fatto l'Ufficio è in possesso dell'originale dell'atto, la mappa è già aggiornata e i nuovi modelli non contengono l'indicazione della ditta da iscriversi al catasto edilizio urbano, nel caso in cui la stessa coincida con quella iscritta al catasto terreni.

A migliore chiarimento di quanto riportato nella circolare 2/2006, si ricorda che negli atti di aggiornamento cartografico, per i tipi mappali, la seconda copia del tipo non è soggetta all'imposta di bollo.

E' facoltà del professionista, nello spirito della sempre viva collaborazione principalmente finalizzata alla riduzione dei tempi di trattazione, allegare alla dichiarazione presentata al N.C.E.U., copia del tipo mappale o esibire l'originale, qualora, per particolari sistemazioni logistiche locali, tale allegazione sia utile. Si rappresenta che a breve saranno estese le procedure per la consultazione della mappa e della intestazione delle particelle di catasto terreni contestualmente all'accettazione dei documenti DOCFA. Si ricorda che è in questa fase che l'Ufficio provvederà alla verifica della coerenza dell'intestazione catastale indicata dalla parte, nel caso di nuove costruzioni ed all'apposizione di eventuali riserve.

3. Rilascio di estratto di mappa digitale

L'Ufficio rilascerà un file .ZIP, contenente i due file .PNG e .EMP costituenti l'estratto di mappa digitale e la stampa degli stessi.

La copia cartacea dell'estratto di mappa, per gli atti presentati con Pregeo 9, non dovrà più essere allegata in quanto il controllo sulla validità e sul pagamento dei tributi e bolli è effettuato dall'Ufficio attraverso il riscontro nella banca dati.

Allo scopo di superare eventuali possibili disguidi e malfunzionamenti, l'Ufficio conserverà in una apposita directory gli estratti prodotti per 30 giorni a far tempo dalla data del rilascio per una eventuale ulteriore fornitura dell'estratto (Cfr. par. 7.1 della nota della scrivente Direzione Prot. 14063 del 22.02.2005 "Pregeo 8 - Chiarimenti e disposizioni operative").

4. Verifica della utilizzabilità, validità e corresponsione di tributi e bolli per l'estratto di mappa

Per verificare in automatico che l'estratto di mappa non sia già stato utilizzato in un precedente atto di aggiornamento, contestualmente alla presente nota sono rese disponibili presso Codesti Uffici provinciali le procedure per il collegamento dell'atto di aggiornamento con il protocollo dell'estratto di mappa utilizzato nell'atto medesimo. Al tal fine, in fase di accettazione degli atti di aggiornamento, l'Ufficio dovrà obbligatoriamente inserire nel campo "Protocollo di Riferimento" il numero di protocollo del documento "ESTRATTO DI MAPPA PER TIPO AGGIORNAMENTO" ovvero il protocollo del documento "CONVALIDA DELL'ESTRATTO DI MAPPA AUTOALLESTITO" relativo all'estratto utilizzato nell'atto di aggiornamento presentato. Il sistema consentirà la protocollazione dei sopraindicati atti di aggiornamento solo se il numero di protocollo dell'estratto di mappa non sia già presente in un altro atto di aggiornamento, ovvero la data di rilascio dell'estratto non sia superiore a 6 mesi. Nei casi di presentazione di "Tipo Frazionamento + Tipo Mappale", dal momento che la modalità di protocollazione dei due documenti già prevede, per il protocollo *derivato*, l'indicazione come protocollo di riferimento del numero del protocollo *origine*, l'indicazione del protocollo dell'estratto di mappa dovrà essere effettuata soltanto nella protocollazione del tipo documento *origine*.

5. Rispondenza topografica

Nel caso di atto di aggiornamento predisposto per confermare la rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi, solo nel caso in cui non sia necessario apportare **alcuna variazione cartografica**, l'attuale prassi prevede l'allegazione di una semplice copia di uno stralcio di mappa. Con l'introduzione della procedura Pregeo 9, per l'atto di aggiornamento sopraindicato, non occorre predisporre la componente cartografica della proposta di aggiornamento, per cui non è necessario allegare alcuno stralcio di mappa. Conseguentemente la procedura lato ufficio prevede il rilascio del solo attestato di approvazione censuario senza la stampa dell'esito cartografico.

Per tale tipologia di atto di aggiornamento, in fase di accettazione, dovrà essere selezionato il nuovo tipo di documento inserito ad hoc: TIPO MAPPALE PER CONFERMA MAPPA (rif fig. 1), per il quale il sistema non effettua il controllo sulla obbligatorietà del collegamento con il protocollo dell'estratto di mappa o della convalida di estratto di mappa autoallegato.




Fig. 1

Si evidenzia infine che, nella Relazione Tecnica, deve essere riportata l'ideonea dichiarazione che quanto presente nella mappa del Nuovo Catasto Terreni corrisponde allo stato dei luoghi.

6. Modalità di rilascio dell'attestato di approvazione

Come è illustrato nella circolare n. 2 del 2006, al momento dell'approvazione dell'atto di aggiornamento, l'Ufficio rilascia, in allegato all'atto originario, l'attestato di approvazione comprensivo dell'esito dell'aggiornamento cartografico. Si evidenzia che con le nuove funzionalità di aggiornamento cartografico in ambiente web, nella stampa relativa all'attestato di approvazione censuario, sono riportati in automatico i dati riguardanti l'avvenuta riscossione dei tributi e dell'imposta di bollo dovuti; conseguentemente gli Uffici non dovranno più riportare manualmente nella stampa tali importi, ma dovranno avere cura comunque di stampare la seconda copia dell'attestato o di fotocopiarlo per allegarlo all'atto di aggiornamento archiviato. Altre novità riguardano le modalità di stampa dell'attestato di approvazione, infatti la procedura consente la stampa dell'attestato di approvazione contestualmente all'esito dell'aggiornamento cartografico, appena superata la fase di approvazione dell'atto di aggiornamento. Si evidenzia inoltre che non è più necessario che l'operatore sia munito di un profilo di cassa, in quanto tutte le operazioni per ottenere le suddette attestazioni rientrano nella procedura "Aggiornamento cartografico in WEB" senza alcun impatto sulle funzionalità di cassa.

Considerato che la nuova funzionalità in ambiente web, al momento, consente la stampa in automatico di una sola copia dell'esito dell'aggiornamento cartografico, si ribadisce che di tale esito deve essere prodotta una fotocopia che sarà allegata all'atto originale. L'esito dell'aggiornamento cartografico originale, invece, come previsto dalla circolare sopraindicata sarà allegato al secondo originale (nel caso di tipo di frazionamento) ovvero all'attestato (nel caso di tipo mappale). Nell'Allegato 1 della presente nota vengono descritte in modo dettagliato le operazioni da effettuare per il rilascio dei documenti in oggetto.

7. Subalterni rurali

Si ricorda che, nel caso di dichiarazione all'urbano di una unità di un fabbricato rurale diviso in subalterni, qualora la stessa sia definita in catasto terreni anche nella sua geometria (presenza di un modello 6 con la suddivisione in subalterni) e non abbia subito variazioni è possibile la dichiarazione della singola unità.

Diversamente, poiché l'immobile ha subito una variazione, o comunque non è nota in catasto la geometria dei singoli subalterni, tutte le unità derivate devono essere dichiarate all'urbano ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 2/1/98, n. 28.

8. Informazioni sui soggetti

Premesso che nella predisposizione del tipo mappale, in caso di disallineamento tra ditta dichiarata e quella iscritta al catasto dei terreni, a causa della non registrazione della relativa domanda di voltura, è necessario preliminarmente procedere alla registrazione di quest'ultimo documento. Tuttavia, per i casi particolari ove sussistano impedimenti, è stato previsto che nel modello *Informazioni sui soggetti* siano indicati gli estremi della voltura inevasa. Qualora questi elementi non fossero noti al professionista, nel campo specifico previsto per le *Informazioni complementari* possono essere indicati i riferimenti dell'atto legittimante il passaggio. Beninteso l'Ufficio procederà alla verifica della effettiva presenza della voltura e, ove inesistente, ad eseguire la stessa addebitando le spese alla parte.

9. Atto di aggiornamento cartografico interessante più fogli

Preliminarmente, nel caso di tipo mappale, o comunque più in generale per ogni atto di aggiornamento cartografico interessante particelle a confine tra due o più fogli che debba dare luogo a fusione delle stesse o di loro parti, si procederà come previsto al par. 7.6 della nota della scrivente Direzione Prot. 14063 del 22.02.2005 "Pregeo 8 - Chiarimenti e disposizioni operative".

Nel caso di atto di aggiornamento riguardante particelle rappresentate su più fogli di mappa, l'Ufficio deve rilasciare un estratto per ogni foglio, liquidando solo sulla prima ricevuta gli importi relativi al tributo speciale fisso, (comprensivo del diritto di ricerca), a quello proporzionale (in relazione al numero complessivo di particelle richieste) e all'imposta di bollo.

Per la produzione di ogni singolo estratto di mappa, la procedura in ambiente web richiede che sia stata effettuata la relativa richiesta in cassa con l'indicazione del numero di protocollo di "RICHIESTA DI ESTRATTO DI MAPPA TIPO AGG."

Nelle successive richieste di cassa, relative a questa fattispecie, la protocollazione del tipo di documento dovrà essere effettuata indicando come protocollo di riferimento, quello della prima richiesta, riportando le quantità rilasciate ma impostando a zero il valore di ciascun corrispettivo.

Con le stesse modalità previste per il rilascio di tali tipologie di estratti di mappa, si procederà all'approvazione e quantificazione dei tributi per i relativi atti di aggiornamento prodotti.

10. Atti di aggiornamento che non prevedono inserimento di nuove geometrie nella mappa

Si chiarisce nel presente paragrafo che la procedura Pregeo 9 non è in grado attualmente di trattare alcuni casi particolari di atti di aggiornamento che non prevedono l'introduzione in mappa di nuove geometrie, in particolare:

- tipi mappali che contemplano la sola richiesta di fusione di particelle o formazione di lotti;
- tipi mappali per nuova costruzione con area di sedime corrispondente al perimetro dell'intera particella;
- tipi mappali per demolizione di fabbricati.

Pertanto, nelle more dell'implementazione delle idonee funzionalità, tali atti dovranno essere redatti con la procedura Pregeo 8 utilizzando i vecchi modelli.

11. Componente altimetrica

In merito alla scelta del punto del rilievo che deve essere collegato altimetricamente ai punti fiduciali, si è posto il problema di individuare tale punto nel caso di un tipo di aggiornamento dove la linea dividente è materializzata con dei picchetti provvisori.

In tal caso nessun punto dell'oggetto del rilievo ha le caratteristiche di stabilità e permanenza nel tempo richieste al par. 3.2.2 della "Disposizione operativa sull'utilizzazione della Procedura PREGEO 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS", conseguentemente, in deroga alla disposizione sopraccitata, si può omettere la determinazione altimetrica del punto del rilievo.

12. Stampa della "Rappresentazione grafica della proposta di aggiornamento" nei nuovi modelli informatizzati di Pregeo 9

La "rappresentazione grafica della proposta di aggiornamento" deve essere generalmente prodotta in stampa alla scala nominale del foglio di mappa.


Qualora la stampa prodotta alla scala nominale del foglio, non risultasse sufficientemente chiara per la leggibilità delle informazioni geometriche ed alfanumeriche, la "rappresentazione grafica della proposta di aggiornamento" può essere prodotta in stampa alla scala più idonea.

13. Segnalazioni di malfunzionamenti delle procedure PREGEO e WEGIS

Gli Uffici, ogni qual volta richiedono alla So.Ge.I., assistenza informatica per malfunzionamenti (cfr. Procedura operativa n. 72 del 2004) o interventi di manutenzione ordinaria correttiva o adeguativa (cfr. Procedura operativa n. 79 del 2004) per le applicazioni PREGEO e WEGIS, **devono** parallelamente comunicarlo, per conoscenza, via e-mail, all'Area Servizi Cartografici al seguente indirizzo di posta elettronica: dc_ccpi_ascart_@agenziaterritorio.it.

Infine, si invitano codesti Uffici provinciali a trasmettere copia della presente alle locali categorie professionali abilitate alla predisposizione di atti di aggiornamento cartografico.

Si raccomanda un puntuale adempimento.

IL DIRETTORE
(Carlo Cannata) 



agenzia del
Territorio

Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità
Immobiliare
Area Servizi Cartografici

Roma, 22 MAG. 2006
Prot. n° 34866
Allegati
Rif. nota del
Prot. n°

A:
Collegio Nazionale degli Agrotecnici
Via Ravignano, 120
47100 FORLÌ

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Progettisti e Conservatori
Via S. Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA

Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e
Forestali
Via Po, 102
00183 ROMA

Consiglio Nazionale dei Geometri
Via Barberini, 68
00184 ROMA

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV novembre, 114
00197 ROMA

Consiglio Nazionale dei Periti Edili e Periti
Industriali
Via del Tritone, 87
00187 ROMA

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati
Via Merulana, 38
00185 ROMA

Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia, 162
00196 ROMA

Oggetto: Nuova versione della procedura Pregeo 9 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali e l'aggiornamento automatico della cartografia catastale.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 23.02.2006, pubblicato sulla G.U. n. 50, serie generale, del 01.03.2006, è stata adottata la nuova procedura informatica Pregeo 9 e sono stati approvati i nuovi modelli informatizzati in sostituzione di quelli cartacei.

In pari data è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia del Territorio la procedura Pregeo 9 per la diffusione presso tutte le categorie professionali.

- A seguito di alcune segnalazioni di malfunzionamento, per altro molto marginali, si è reso necessario rimuovere tali inconvenienti.

Conseguentemente è stata predisposta una nuova versione della Procedura Pregeo 9, che a far data dal 10.06.2006, sarà disponibile sul sito dell'Agenzia

Le modifiche apportate alla procedura informatica riguardano:

- Correzione del calcolo altimetrico nel caso di riferimento altimetrico a punti fiduciali rilevati fuori del foglio (la versione precedente dichiara erroneamente "rilievo altimetrico discontinuo in corrispondenza del PF....").
- Perfezionamento dell'allineamento delle versioni Ufficio e Tecnico esterno;
- Preselezione automatica della scala catastale (500,1000,2000,4000) più prossima al quadro di default nelle rappresentazioni grafiche.
- Rimozione dei testi inutili e ricerca automatica del punto di emissione per gli identificativi di particella sulla rappresentazione grafica dell'estratto di mappa aggiornato, dello schema del rilievo e degli sviluppi.
- Rimozione dei puntini inutili sulla rappresentazione grafica dell'estratto di mappa aggiornato.

Come appare evidente, tali modifiche non introducono nuove funzionalità ma costituiscono solo dei semplici correttivi che non modificano in alcun modo il flusso della procedura e la struttura degli archivi e neppure necessitano di segnalazioni nella guida allegata al SW.

Al fine di creare le migliori condizioni per l'entrata a regime dei nuovi modelli informatizzati e di intercettare eventuali ulteriori malfunzionamenti, risulta opportuno che i professionisti predispongano gli atti di aggiornamento con la nuova versione di Pregeo 9 anche nel periodo transitorio.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Carlo Cannaloggia)

A



AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2006

Approvazione delle nuove specifiche tecniche e della procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la «Semplificazione delle procedure catastali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il «Perfezionamento e revisione del sistema catastale»;

Visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei modelli, delle formalità e delle procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, concernente le «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano»;

Visto il provvedimento 3 dicembre 2003 del direttore dell'Agenzia del territorio con cui è stata approvata la «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS»;

Considerata l'esigenza, in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informatici in dotazione dell'amministrazione, di adottare nuove specifiche tecniche e una nuova procedura informatica per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, da presentare agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio;

Dispone:

Art. 1.

Modalita' di presentazione

1. Sono approvate le nuove specifiche tecniche, riportate nell'allegato 1, per la presentazione in tutto il territorio nazionale, con esclusione delle circoscrizioni territoriali per le quali la gestione del catasto terreni e' attribuita alle province autonome di Trento e Bolzano, degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

2. E' approvata la procedura informatica Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento catastali di cui al comma 1.

3. Gli elaborati redatti in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 1 e prodotti a stampa secondo la procedura informatica di cui al comma 2, sostituiscono i modelli cartacei attualmente in uso per la presentazione degli atti di aggiornamento geometrico.

Art. 2.

Decorrenza

1. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 1 possono essere presentati in conformita' alle specifiche tecniche e alla procedura di cui al medesimo articolo, a partire dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 1 devono essere presentati in conformita' alle specifiche tecniche e alla procedura di cui al medesimo articolo a far data dal 1° gennaio 2007.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore dell'Agenzia: Picardi

Allegato



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n.
(citare nella risposta)

Serv. **MB** Div. **4**

Rifer del

Allegati

Oggetto: Agenzia del Territorio – Provvedimento del 12 maggio 2006 – Integrazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per alcuni comuni della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province di Cuneo, Verbano Cusio Ossola, Genova, Imperia, Savona, Pavia, Vicenza, Verona, Belluno, Udine, Piacenza, Ancona, Ascoli Piceno, Arezzo, Livorno, Frosinone, L'Aquila, Chieti, Isernia, Avellino, Bari, Foggia, Taranto, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Agrigento, Catania, Messina, Cagliari, Sassari.

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61. - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Ai Consigli dei
Collegi dei Geometri

LORO SEDI

Ai Comitati Regionali
dei Geometri

LORO SEDI

Egr. Geom.
Fausto SAVOLDI
Presidente Cassa Italiana
Previdenza ed Assistenza Geometri
Lungotevere A. da Brescia, 4

00196 ROMA

Si comunica che sul sito internet www.agenzia.territorio.it è possibile scaricare il provvedimento dell'Agenzia del Territorio del 12 maggio 2006, concernente quanto indicato in oggetto.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)